

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 240/2025/R/RIF

ORIENTAMENTI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEL BONUS SOCIALE RIFIUTI, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 26 OTTOBRE 2019, N. 124

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 1 aprile 2025, 133/2025/R/rif

Mercato di incidenza: ciclo dei rifiuti urbani

10 giugno 2025



Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 1 aprile 2025, 133/2025/R/rif (di seguito: deliberazione 133/2025/R/rif) per l'attuazione di quanto previsto in materia di riconoscimento del bonus sociale rifiuti dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e dal DPCM 21 gennaio 2025.

Il documento, che si inserisce nelle linee di intervento di cui all'obiettivo strategico OS2 ("definizione delle modalità attuative del bonus sociale anche per il settore rifiuti (...)" del "Quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente" di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A, illustra i primi orientamenti dell'Autorità medesima in merito alle possibili modalità di funzionamento del sistema di riconoscimento automatico del bonus sociale rifiuti, con l'obiettivo di garantirne l'erogazione a tutti gli aventi diritto senza la necessità, per questi ultimi, di presentare apposita istanza di ammissione.

In particolare, nel documento sono esposti gli orientamenti dell'Autorità in relazione:

- a) al funzionamento dei meccanismi che consentono il riconoscimento automatico del bonus rifiuti, come definito dalla normativa vigente;
- b) alla definizione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, dei flussi informativi tra l'INPS, il Gestore del SII (Acquirente Unico S.p.a.), SGAte (ANCI) e i gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti e più in generale, tra i vari soggetti istituzionali e operatori; tali flussi sono funzionali all'attribuzione automatica dei bonus agli aventi diritto) e al successivo monitoraggio del sistema automatico di riconoscimento delle agevolazioni;
- c) alla definizione delle modalità applicative per l'erogazione delle compensazioni;
- *d)* all'integrazione del meccanismo perequativo introdotto con la deliberazione 133/2025/R/rif per la copertura degli oneri derivanti dall'agevolazione;
- e) all'individuazione degli obblighi informativi dei diversi soggetti coinvolti e di adeguati strumenti di monitoraggio.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità arera.it o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.arera.it entro il 20 giugno 2025. Si precisa che le tempistiche richieste per implementare gli sviluppi informatici e applicativi necessari per garantire il riconoscimento tempestivo del bonus sociale rifiuti rendono inderogabile la chiusura della consultazione in tempi brevi, compatibili con la conclusione del provvedimento finale entro il mese di luglio. Per favorire la partecipazione consapevole alla consultazione verranno organizzati focus group dedicati.

Si rinvia all'Informativa sul trattamento dei dati personali contenuta in questo documento per l'indicazione delle modalità di trattamento dei dati personali.



Le osservazioni pervenute potranno essere pubblicate sul sito internet dell'Autorità al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per motivate esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o della documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti sono da considerare riservate e non possono essere divulgate, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione qualora la richiesta di riservatezza sia accolta dagli Uffici dell'Autorità. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata quale richiesta di pubblicazione in forma anonima o di non divulgazione dei contributi inviati.

In assenza di richieste di salvaguardia di riservatezza o segretezza e/o in caso di mancato invio delle versioni omissate le osservazioni sono pubblicate in forma integrale.

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente Direzione Consumatori e Utenti - Unità MCV

> Piazza Cavour, 5 - 20121 Milano tel. 02.65565.553 e-mail: consumatori@arera.it

pec: protocollo@pec.arera.it sito internet: www.arera.it



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Piazza Cavour 5, 20121, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

Per ogni chiarimento rispetto al trattamento oggetto della presente informativa è possibile contattare il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) all'indirizzo email <u>rpd@arera.it</u>, oppure scrivendo agli indirizzi del Titolare, all'attenzione del RPD. Le richieste saranno riscontrate nei termini di cui all'articolo 12 del GDPR.

2. Categorie di dati trattati, base giuridica e finalità del trattamento

Ai fini della partecipazione alla presente consultazione pubblica sono richiesti unicamente nome, cognome e indirizzo email professionale del rispondente per conto del soggetto partecipante alla procedura.

Si invita a non inserire dati personali, o informazioni che comunque consentano di rivelare l'identità del rispondente o di terzi, nel corpo del contributo inviato, ivi inclusa l'eventuale firma olografa del rappresentante legale del rispondente. L'Autorità non risponde dell'eventuale pubblicazione di tali dati, anche nell'ipotesi in cui siano contenuti nella ragione sociale o nella denominazione del partecipante alla consultazione.

Il trattamento di tali dati personali è svolto esclusivamente per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di competenza dell'Autorità ai sensi della normativa vigente. Il trattamento è effettuato ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lett. e), del GDPR.

3. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

I dati personali indicati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza, nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato.

4. Tempi di conservazione

I dati personali saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

5. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla consultazione, come individuati al precedente punto 2, non saranno diffusi o comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale non saranno oggetto di pubblicazione.



6. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità agli indirizzi sopra indicati.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.



INDICE

1	Premessa
2	Contenuti del documento e tempistiche 8
3	Quadro di riferimento normativo e regolatorio9
4	L'individuazione dei nuclei familiari da agevolare: il ruolo dell'INPS11
5 se	L'individuazione delle utenze da agevolare: il ruolo di SGAte e dei gestori del ervizio rifiuti
	Individuazione del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti territorialmente competente e delle utenze da agevolare
6	La quantificazione e l'erogazione della compensazione19
	Quantificazione dei bonus rifiuti
	Variazioni delle condizioni rilevanti ai fini dell'erogazione della compensazione 29 Ulteriori agevolazioni stabilite dai Comuni
7	Integrazione dei meccanismi perequativi
8	Obblighi informativi dei gestori e monitoraggio dei processi
9	Informazione e tutela degli utenti finali



1 Premessa

- 1.1 Nel nostro Paese sono stati gradualmente introdotti dal legislatore meccanismi di compensazione della spesa sostenuta dalle famiglie in stato di disagio economico e sociale, con l'obiettivo di assicurare a tali nuclei familiari disagiati economicamente l'accesso ai servizi essenziali di fornitura di energia elettrica, di gas naturale e del servizio idrico integrato (nel seguito, anche: bonus sociali nazionali).
- 1.2 Questi meccanismi sono stati introdotti gradualmente dal legislatore a partire dall'anno 2008, sulla base di modalità attuative la cui definizione è stata demandata all'Autorità, che ne assicura il funzionamento con il concorso degli altri soggetti interessati.
- 1.3 Il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (di seguito: decreto-legge 124/19)¹, ha innovato il quadro normativo di riferimento prevedendo, tra l'altro, che dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali nazionali, ad eccezione del bonus elettrico per disagio fisico², fossero riconosciuti automaticamente agli aventi diritto e, dunque, senza necessità, per questi ultimi, di presentare apposita istanza di ammissione all'agevolazione, come avveniva in precedenza.
- 1.4 Con il medesimo provvedimento il legislatore, all'articolo 57bis, comma 2, ha attribuito nuove competenze all'Autorità, prevedendo, tra l'altro, che "al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicur[i] agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato".
- 1.5 Con il sopracitato provvedimento il legislatore ha, altresì, disposto che l'Autorità "definisc[a], con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze".
- 1.6 Dando seguito alle richiamate previsioni, nel mese di gennaio 2025 è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025, n. 24 (di seguito: d.P.C.M. 21 gennaio 2025), che individua i "principi e [i] criteri

¹ Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenza indifferibili", convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157.

² Il bonus per disagio fisico viene erogato su richiesta degli interessati, si veda al riguardo l'Allegato D alla deliberazione 63/2021/R/com).



- per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate".
- 1.7 Pertanto, l'Autorità, al fine di dare attuazione a quanto disposto dal richiamato d.P.C.M, con deliberazione 1° aprile 2025, 133/2025/R/rif (di seguito: deliberazione 133/2025/R/rif), ha avviato il procedimento per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate.
- 1.8 Nell'ambito del menzionato procedimento, anche tenuto conto delle misure di tutela già adottate a favore dei clienti ovvero utenti in condizione di disagio economico, o disagio fisico, negli altri settori regolati e delle modalità di copertura dei relativi oneri, l'Autorità ha disposto, tra l'altro, di:
 - definire le modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli aventi diritto, comprese le modalità di condivisione dei flussi informativi fra i soggetti coinvolti;
 - disciplinare l'eventuale introduzione di meccanismi di gradualità nell'applicazione delle agevolazioni tariffarie;
 - definire le modalità di monitoraggio degli effetti derivanti dall'introduzione di tali nuove disposizioni.

2 Contenuti del documento e tempistiche

- 2.1 Il presente documento per la consultazione, dopo aver ripercorso il contesto normativo e regolatorio di riferimento, illustra gli orientamenti dell'Autorità per la definizione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli aventi diritto in coerenza, per quanto applicabili, con le disposizioni già implementate per l'erogazione dei bonus energetici e idrici e nel rispetto della normativa vigente in materia di TARI/tariffa corrispettiva e delle specificità del settore. In particolare, vengono descritte le proposte per:
 - a) l'individuazione dei beneficiari dell'agevolazione e delle informazioni utili ai fini del riconoscimento automatico del bonus sociale rifiuti;
 - b) l'individuazione delle modalità di trasmissione delle informazioni funzionali all'erogazione del bonus agli aventi diritto dal Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) gestito dall'Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: Acquirente Unico) al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (di seguito: SGAte) gestito dall'Associazione nazionale comuni italiani (di seguito: ANCI) e da SGAte ai gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti e la definizione dei relativi ruoli soggettivi in relazione al trattamento dei dati personali degli aventi diritto;



- c) la definizione delle modalità applicative per la quantificazione e l'erogazione della compensazione a regime;
- d) l'allineamento dei meccanismi perequativi alle soluzioni ipotizzate per l'erogazione dell'agevolazione;
- e) gli obblighi informativi dei gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti e degli altri soggetti coinvolti nel meccanismo di erogazione dell'agevolazione;
- f) gli adempimenti funzionali al monitoraggio dei processi da parte dell'Autorità.
- 2.2 Tenuto conto dei tempi necessari per la consultazione e per l'adozione del previsto parere da parte del Garante per la protezione dei dati personali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, si procede alla consultazione del presente documento parallelamente alle interlocuzioni con il Garante, al fine di adottare il provvedimento finale entro la fine del mese di luglio p.v. così da dare a tutti i soggetti coinvolti il tempo necessario per l'implementazione delle procedure da adottare per consentire il riconoscimento del bonus in coerenza con la tempistica (30 aprile di ciascun anno) disposta dalla normativa vigente per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva (si veda al riguardo il successivo punto 6.23).

3 Quadro di riferimento normativo e regolatorio

- 3.1 Il quadro normativo in materia di bonus sociali, come anticipato in premessa, è stato innovato dal decreto-legge 124/19, (articolo 57*bis*) che, oltre a disporre il riconoscimento automatico dei bonus sociali nazionali, ha previsto l'introduzione del bonus sociale rifiuti al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale. Più in particolare, il decreto-legge ha previsto che l'Autorità assicuri agli utenti domestici del servizio di gestione dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate.
- 3.2 Le condizioni di accesso degli utenti del servizio al bonus rifiuti dovranno essere individuate "in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato".
- 3.3 La definizione delle modalità attuative dell'agevolazione è demandata all'Autorità e dovrà avvenire tenuto conto di quanto disposto dal successivo d.P.C.M. 21 gennaio 2025 che ha individuato i "principi e [i] criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate", prevedendo (articolo 1, comma 2) che tali modalità



- applicative siano stabilite tenendo "conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento".
- Nello specifico, il decreto in parola, nell'individuare all'articolo 2 i beneficiari dell'intervento attraverso l'utilizzo dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), istituito dal decreto legislativo 109/98, ha previsto il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria "agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare", specificando una soglia massima del suddetto indicatore per l'ammissione alle agevolazioni pari a "9.530 euro, elevat[a] a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico", aggiornata dall'Autorità con cadenza triennale "arrotondando al primo decimale, sulla base del valore medio dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento".
- 3.5 Inoltre, il citato decreto ha disposto, all'articolo 3, che:
 - l'agevolazione sia pari a "una riduzione del 25 per cento della Tari o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta, ovvero al 25 per cento della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nei casi in cui il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti non si accrediti al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte) e, conseguentemente, non sia possibile determinare l'ammontare effettivo del bonus da erogare all'utente";
 - la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della menzionata agevolazione sia garantita tramite l'applicazione di un'"apposita componente perequativa applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali" (di seguito: CSEA), istituita e aggiornata dall'Autorità con propri provvedimenti e secondo gli indirizzi dell'Autorità, "in modo che la stessa:
 - ✓ rispetti il principio di proporzionalità, secondo le modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, anche tenendo conto della componente variabile della spesa sostenuta dagli utenti per il servizio;
 - ✓ trovi uniforme applicazione sul territorio nazionale;
 - ✓ preveda meccanismi di aggiornamento certi e trasparenti".
- 3.6 In conformità con quanto definito per i bonus sociali già previsti per i settori dell'energia elettrica, del gas e del servizio idrico integrato, l'articolo 4 del predetto d.P.C.M. dispone che l'agevolazione sia automaticamente riconosciuta "agli utenti domestici in possesso dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità che soddisfino i requisiti di cui all'articolo



- 2", identificati attraverso SGAte; a tal proposito, l'Autorità, "sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto al bonus sociale, fornite dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), tra il Sistema informativo integrato (SII), gestito dalla società Acquirente Unico S.p.a., il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte), gestito da ANCI, e i gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i Comuni, nonché le eventuali ulteriori informazioni utili che devono essere fornite da parte dell'INPS".
- 3.7 L'articolo 4, comma 3, del d.P.C.M. 21 gennaio 2025 prevede espressamente che i Comuni, ovvero i gestori del servizio integrato dei rifiuti o gli enti di governo d'ambito, laddove costituiti e operativi, garantiscono l'applicazione delle agevolazioni agli aventi diritto in qualità di "enti erogatori".
- 3.8 L'Autorità, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, definisce, altresì, "le modalità di scambio dei dati necessari alla gestione dei flussi finanziari tra i gestori, ivi inclusi i Comuni, e la Cassa per i servizi energetici e ambientali, anche per il tramite di SGAte, necessari alla attuazione delle compensazioni (...)".
- 3.9 In aggiunta, l'articolo 5 del medesimo d.P.C.M. prevede la possibilità da parte dell'Autorità di introdurre "meccanismi di gradualità, per un periodo di dodici mesi, nell'applicazione delle agevolazioni tariffarie", da individuare nell'ambito dell'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti.
- 3.10 Infine, il medesimo articolo del decreto assegna all'Autorità il compito di monitorare gli effetti derivanti dall'introduzione delle sopracitate disposizioni tariffarie "dandone comunicazione, con cadenza annuale, ai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'economia e delle finanze al fine dell'adozione di disposizioni modificative ed integrative".
- 3.11 Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati raccolti ed elaborati dall'Autorità a conclusione del primo anno di applicazione dell'agevolazione, presenta una relazione contenente una valutazione degli effetti riscontrati ed eventuali proposte migliorative ed integrative.

4 L'individuazione dei nuclei familiari da agevolare: il ruolo dell'INPS

4.1 Come ricordato, la prima condizione che consente a un nucleo familiare di accedere ai bonus sociali per disagio economico è quella di trovarsi in una situazione di vulnerabilità economica, come misurata dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), il cui valore deve risultare entro la soglia massima prevista per l'accesso all'agevolazione (oggi pari, per tutti e tre i bonus esistenti, per energia elettrica, gas e servizio idrico, a 9.530 euro; 20.000 euro per le famiglie con oltre quattro figli a carico).



- 4.2 L'individuazione dei nuclei familiari in condizione di vulnerabilità economica, come sopra definita, è effettuata dall'INPS in base alle informazioni che i cittadini dichiarano tramite le Dichiarazioni Sostitutive Uniche³ (di seguito: DSU), al fine del rilascio delle attestazioni ISEE necessarie per accedere alle prestazioni a carattere sociale (quali per esempio: la Carta acquisti⁴, l'Assegno di Inclusione⁵, la Carta dedicata a te⁶, ecc.).
- 4.3 Sulla base delle DSU presentate dai cittadini ai soggetti competenti (Centri di assistenza fiscale e INPS) l'INPS, attestato il valore effettivo dell'ISEE, invia mensilmente al SII, l'elenco dei nuclei familiari agevolabili in base al valore dell'ISEE medesimo, ai sensi di quanto disposto dal decreto-legge 124/19, (articolo 57bis) e dall'articolo 4 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 63/2021/R/com.
- 4.4 In particolare, con la deliberazione 233/2021/R/com l'Autorità ha dato mandato ad Acquirente Unico di definire, in collaborazione con l'INPS, le specifiche tecniche e gli standard di sicurezza relativi alle modalità, agli strumenti telematici e ai canali utilizzati per la trasmissione delle informazioni e i processi implementati per la tracciabilità dei flussi informativi e la loro conservazione, nonché le tempistiche per la trasmissione dei flussi di dati al SII.
- 4.5 Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, l'INPS mette mensilmente a disposizione del SII l'elenco dei nuclei familiari che risultano agevolabili in base alle DSU attestate nel mese precedente (di norma entro i primi giorni di ogni mese); tale elenco è attualmente suddiviso in due classi di agevolazione⁷:

³ Si veda al riguardo il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159, come s.m.i. da ultimo con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2025, n. 13 (entrato in vigore il 5 marzo 2025) che ha apportato significative modifiche relative alle modalità di determinazione e ai campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

⁴ Possono beneficiare della Carta Acquisti, introdotta con il DL 112/08, i cittadini di età pari o superiore a 65 anni e i bambini di età inferiore a 3 anni in presenza di determinati requisiti, tra cui una soglia ISEE, rivalutata annualmente e compresa, per il 2025 il valore massimo dell'indicatore ISEE è pari a 8.117,17 euro. Consiste una Carta utilizzabile per il sostegno della spesa alimentare, sanitaria e il pagamento delle bollette della luce e del gas.

⁵ L'Assegno di Inclusione (ADI) è una misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2024 dall'articolo 1 1 del decretolegge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

⁶ La social card "Dedicata a te" è una misura destinata ai nuclei familiari residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti (decreto interministeriale 4 giugno 2024) iscrizione di tutti i componenti del nucleo familiare nell'Anagrafe comunale; certificazione ISEE ordinario in corso di validità, con indicatore non superiore a 15mila euro annui. I beneficiari sono individuati d'ufficio, nei limiti delle carte assegnate ad ogni singolo Comune, tra i possessori dei requisiti previsti, ordinati sulla base di specifici criteri di priorità indicati dal decreto.

 $[\]tilde{j}$ Nei casi in cui le DSU siano presentate dal cittadino o inviate dal Comuni/CAF ad INPS a ridosso della fine del mese n-l, saranno attestate da INPS nel mese successivo (mese n) e saranno trasmesse al SII nel flusso del mese n+l.



- a) DSU attestate relative ai nuclei con ISEE \leq 9.530;
- b) DSU attestate relative ai nuclei con 9.530 < ISEE ≤ 20.000 con 4 (o più) figli a carico.
- 4.6 Questa suddivisione tra classi di agevolazione è funzionale, tra l'altro, al successivo monitoraggio da parte dell'Autorità dell'evoluzione del sistema di agevolazioni e consente di evitare sovrapposizioni tra classi.
- 4.7 Per ogni DSU attestata l'INPS, come anticipato, trasmette al SII le informazioni funzionali all'individuazione delle forniture/utenze agevolabili. In particolare, l'INPS invia:
 - a) il protocollo della DSU;
 - b) la data di presentazione della DSU;
 - c) la data di scadenza della DSU;
 - d) la data di rilascio dell'attestazione ISEE;
 - e) la classe di agevolazione (di cui al precedente punto 4.5);
 - f) i codici di eventuali omissioni o difformità della DSU;
 - g) l'indirizzo di abitazione del nucleo familiare (via, numero civico, codice catastale del Comune, CAP, Provincia);
 - h) i codici fiscali (CF) dei singoli componenti maggiorenni del nucleo familiare;
 - i) il numero dei componenti minorenni del nucleo;
 - i) il nome e cognome e codice fiscale del dichiarante.
- 4.8 Sulla base dell'esperienza maturata in relazione alla regolazione degli altri bonus sociali, l'Autorità è orientata a prevedere la trasmissione dei dati di cui al precedente punto 4.7 dal SII a SGAte e da quest'ultimo ai gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti (di seguito anche: gestori) ai fini dell'erogazione del bonus sociale rifiuti.
- 4.9 L'elenco definitivo delle informazioni che l'INPS dovrà includere nel flusso mensile da inviare al SII e che successivamente verrà messo a disposizione di SGAte dal SII, sarà definito sentito il Garante per la protezione dei dati personali a valle della consultazione sul presente documento, in quanto il contenuto informativo di tale elenco potrebbe dipendere (in parte) dalle soluzioni finali adottate ai fini del riconoscimento automatico delle agevolazioni e dal ruolo svolto dai gestori territorialmente competenti in relazione al trattamento dei dati.
- 4.10 Al riguardo si precisa che l'articolo 4, comma 3, del d.P.C.M. 21 gennaio 2025 dispone che i Comuni, ovvero i gestori del servizio integrato dei rifiuti o gli enti di governo d'ambito, laddove costituiti e operativi, garantiscono l'applicazione delle agevolazioni agli aventi diritto in qualità di enti erogatori⁸. Poiché a tali soggetti si applica la normativa in materia di ISEE, è necessario che i flussi di dati

⁸ Si veda al riguardo la normativa in materia di ISEE, contenuta nel D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, e in particolare l'articolo 1, lett. m e l'articolo 11, comma 6, relativo ai controlli che devono essere effettuati dagli enti erogatori.



che verranno inviati ai singoli gestori siano sufficienti per consentire a tali soggetti di effettuare gli adempimenti ai quali saranno chiamati i gestori medesimi, ovvero gli Enti di governo dell'ambito, laddove costituiti e operativi, in qualità di enti erogatori della prestazione.

- 4.11 Sebbene, come detto, l'elenco definitivo delle informazioni che l'INPS dovrà trasmettere al SII e da questo a SGAte sarà definito d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, in questa sede si ritiene opportuno chiarire i ruoli soggettivi che le diverse entità chiamate a collaborare assumeranno ai fini del rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali. Il Garante per la protezione dei dati personali nel parere n. 279 del 17 dicembre 2020 (di seguito: Parere n. 279/2020) reso a questa Autorità sullo schema della deliberazione recante "Modalità di trasmissione dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale alla Società Acquirente Unico S.p.A., in qualità di Gestore del Sistema informativo integrato, dei dati necessari al processo di riconoscimento automatico dei bonus nazionali per disagio economico", ai sensi dell'art. 57bis, comma 5, del d.l. 124/2019, ha osservato che l'ente erogatore di prestazioni sociali è il "soggetto che determina le modalità di erogazione della prestazione sociale agevolata: esso assume, conseguentemente, la qualifica di titolare del trattamento, anche con riferimento alla correlata attività di controllo, venendo così autorizzato a trattare tutti i dati (eventualmente anche relativi alla salute) contenuti nelle dichiarazioni ISEE dei beneficiari, nonché ad accedere alle delicate banche dati in cui sono contenute informazioni patrimoniali relative a tutti i soggetti che hanno presentato una dichiarazione ISEE (cfr. spec. artt. 1, comma 1, lett. m), 11, commi 6 e 10, e 12, comma 1, del d.P.C.M. 159/2013, su cui il Garante si è espresso favorevolmente con il provvedimento n. 361 del 22 novembre 2012, doc. web n. 2174496; artt. 1, comma 2, lett. g), e 7, comma 4, del d.m. 206/2014, su cui il Garante ha espresso parere favorevole con il provvedimento n. 26 del 23 gennaio 2014, doc. web n. 2922956)".
- 4.12 In applicazione coerente del richiamato Parere n. 279/2020 deve ritenersi che i titolari del trattamento di erogazione del bonus sociale rifiuti disciplinato dal d.P.C.M. 21 gennaio 2025 siano i Comuni, ovvero i gestori del servizio integrato dei rifiuti o gli enti di governo d'ambito, laddove costituiti e operativi in qualità di enti erogatori. L'Autorità deve conseguentemente essere ritenuta titolare della sola attività di trasmissione dei dati dall'INPS a SGAte mediante il SII, per la quale ha già nominato Acquirente Unico responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito: GDPR), in conformità a quanto prescritto nel Parere n. 279/2020.

SPUNTI DI CONSULTAZIONE:

S 1. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in relazione alla trasmissione dei dati funzionali all'identificazione dei nuclei familiari agevolabili?



- S 2. Si ritiene esaustivo, ai fini dell'individuazione dell'utenza agevolabile e in considerazione del ruolo di ente erogatore attribuito ai Comuni, ovvero i gestori del servizio integrato dei rifiuti o gli enti di governo d'ambito, l'elenco dei dati che dovranno essere trasferiti da INPS al SII e tramite SGAte ai gestori dell'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti? In caso di risposta negativa quali ulteriori elementi informativi dovrebbero essere messi a disposizione dei gestori per consentire l'erogazione dell'agevolazione?
- S 3. Esistono casi particolari di intestazione dell'utenza TARI, ovvero della tariffa corrispettiva (ad es. a minorenni)?

Motivare le risposte.

5 L'individuazione delle utenze da agevolare: il ruolo di SGAte e dei gestori del servizio rifiuti

Individuazione del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti territorialmente competente e delle utenze da agevolare

- 5.1 Come stabilito dal d.P.C.M. 21 gennaio 2025, l'Autorità con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di condivisione delle informazioni volte all'erogazione del bonus sociale rifiuti agli aventi diritto. Tali informazioni fornite dall'INPS al SII devono poi essere trasmesse a SGAte e successivamente messe a disposizione dei gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, territorialmente competenti, ivi inclusi i Comuni.
- In base a quanto sopra descritto, l'Autorità è orientata a prevedere che SGAte, sulla base delle informazioni contenute nell'Anagrafica Territoriale del servizio di gestione dei rifiuti urbani (di seguito: ATRIF)⁹ e dei flussi dati ricevuti dal SII, funzionali all'erogazione del bonus sociale rifiuti, con particolare riferimento all'indirizzo della casa di abitazione del nucleo (punto 4.7, lettera g), metta a disposizione dei gestori territorialmente competenti, accreditati come tali presso l'ATRIF, i dati di cui al precedente punto 4.7 necessari a individuare le utenze agevolabili. Il sistema, prima di tale invio, dovrà effettuare alcune fondamentali verifiche che, analogamente a quanto disposto per gli altri bonus sociali, consentano l'erogazione di una sola agevolazione per nucleo familiare per anno di competenza della DSU (verifica del c.d. *vincolo di unicità* di cui si dirà in dettaglio nel successivo punto 5.12). Affinché sia possibile la corretta

٠

⁹ Con la deliberazione 13 giugno 2023, 263/2023/E/rif, l'Autorità ha disposto l'implementazione di un'Anagrafica Territoriale del servizio di gestione dei rifiuti urbani (ATRIF), contenente le informazioni in merito ai Comuni in cui operano i gestori, con riferimento alle attività di raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e gestione tariffe e rapporto con gli utenti; il punto 6 di tale deliberazione ha previsto che le informazioni disponibili nell'ATRIF possano essere successivamente trasmesse a SGAte per la gestione operativa del bonus sociale rifiuti.



identificazione del gestore territorialmente competente, l'Autorità invierà periodicamente a SGAte l'elenco dei gestori presenti in Anagrafica che dovrà essere tempestivamente aggiornata dai gestori medesimi in caso di variazione delle attività e della competenza territoriale (quali cessazione dell'attività, accorpamento, nuove acquisizioni, ecc.), così come previsto dall'articolo 5 della deliberazione 263/2023/E/rif.

- 5.3 Per consentire la messa a disposizione dei flussi di dati funzionali all'erogazione del bonus sociale rifiuti in modo automatico, sarà necessario prevedere che i gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, già iscritti all'ATRIF o che si iscriveranno nei prossimi mesi, si accreditino a SGAte. Al riguardo si fa presente che molti Comuni italiani, essendo deputati all'inserimento e all'ammissione delle domande che i cittadini presentano per ottenere il bonus sociale per disagio fisico (si veda l'Allegato D della deliberazione 63/2021/R/com), sono già collegati a SGAte¹⁰. Le modalità, i tempi e le piattaforme informatiche da utilizzare per l'acquisizione dei flussi di dati per l'erogazione del bonus rifiuti saranno definite e rese note da ANCI, sentita l'Autorità e verificate con i gestori medesimi.
- 5.4 Si precisa che i dati verranno resi disponibili da SGAte esclusivamente ai gestori iscritti in ATRIF come gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti. Qualora per un medesimo territorio risultino iscritti e operativi due o più gestori, i dati funzionali all'erogazione dell'agevolazione verranno messi a disposizione solo dei Comuni o degli enti territorialmente competenti che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, del d.P.C.M. del 21 gennaio 2025, in qualità di enti erogatori, applicano, ovvero devono garantire l'applicazione dell'agevolazione agli utenti aventi diritto.
- 5.5 L'Autorità è orientata a prevedere che il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, in base ai dati messi a disposizione da SGAte, sia tenuto a individuare nei propri archivi, ai fini del riconoscimento automatico del bonus, l'esistenza di un'utenza intestata a uno dei componenti maggiorenni del nucleo familiare agevolabile trasmesso dall'INPS. Inoltre, il gestore sarà tenuto a verificare che l'utenza individuata rispetti i criteri di ammissibilità stabiliti dal d.P.C.M. 21 gennaio 2025 (articolo 2, comma 1), con riferimento all'uso domestico dell'immobile cui è applicata la TARI/tariffa corrispettiva.
- 5.6 L'Autorità, in considerazione della possibilità che l'utenza TARI, ovvero la tariffa corrispettiva, sia intestata a un minore, sta valutando l'ipotesi di prevedere la trasmissione dei codici fiscali dei cittadini minorenni che presentano la DSU, in qualità di dichiaranti, ai gestori territorialmente competenti.
- 5.7 Nel caso in cui il nucleo familiare agevolabile sia intestatario di più immobili/utenze, il gestore dovrà applicare lo sconto a una sola utenza domestica. L'Autorità ritiene che l'individuazione dell'immobile da agevolare debba tenere

_

¹⁰ Si veda in particolare https://sgate.anci.it/?q=Normativa



primariamente in considerazione il dato relativo all'indirizzo della casa di abitazione indicato dal dichiarante la DSU in fase di compilazione. Nel caso in cui all'immobile dichiarato dal cittadino come casa di abitazione non sia associata un'utenza TARI/tariffa corrispettiva ad uso domestico, il gestore potrà applicare lo sconto a un altro immobile situato sul territorio di competenza del gestore medesimo associato a uno dei componenti il nucleo la cui TARI/tariffa corrispettiva sia agevolabile in quanto relativa ad un uso domestico.

5.8 Si rinvia al successivo punto 6.33 e seguenti per maggiori dettagli in merito all'erogazione della compensazione nei casi in cui si verifichi una variazione di residenza del nucleo familiare e il gestore che riceve i flussi dati non sia nella condizione di erogare il bonus in quanto l'utenza agevolabile non sia più nel territorio di competenza del gestore medesimo.

SPUNTI DI CONSULTAZIONE:

- S 4. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in relazione al processo di identificazione delle utenze agevolabili?
- S 5. Si condividono i criteri di individuazione dell'utenza agevolabile illustrati?
- S 6. Con riferimento alle utenze eventualmente intestate ai minori, si forniscano elementi informativi che consentano di analizzare tale casistica.
- S 7. Le casistiche illustrate si ritengono esaustive?
- S 8. Si ritiene che vi siano ulteriori elementi di rilievo di cui l'Autorità dovrebbe tener conto?

Motivare le risposte e, in caso non si condividano gli orientamenti illustrati, formulare proposte alternative.

Le verifiche delle condizioni per l'ammissione alla compensazione

- 5.9 Nel sistema automatico di riconoscimento dei bonus sociali, le verifiche relative alla sussistenza delle condizioni soggettive di ammissibilità, relative al nucleo familiare (ISEE entro la soglia prevista dalla normativa) sono assicurate dall'INPS che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, invia il flusso informativo relativo ai nuclei familiari agevolabili al SII.
- 5.10 Si precisa che, date le tempistiche di quantificazione della TARI (fine aprile di ciascun anno *a*) e dati i tempi di messa a disposizione dei dati funzionali all'erogazione (cfr. punto 6.28), l'applicazione dell'agevolazione a tutti gli utenti potenzialmente beneficiari non potrà che essere effettuata con certezza solo nell'anno successivo all'anno *a* (anno *a*+1). Le verifiche di cui ai successivi punti dovranno essere effettuate dal gestore con riferimento alle informazioni riferite all'anno *a*, di competenza dell'agevolazione.



- 5.11 Infatti, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione devono essere rispettate anche le condizioni oggettive di ammissibilità con riferimento all'utenza agevolabile, così come elencate nel seguito. La verifica di tali condizioni dovrà essere effettuata dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti territorialmente competente, con riferimento:
 - i. al codice fiscale e al nominativo dell'intestatario dell'utenza che devono essere coincidenti con almeno uno dei codici fiscali dei componenti maggiorenni (salvo il caso di cui al punto 5.6) appartenenti al nucleo familiare agevolabile;
 - ii. alla tipologia dell'utenza agevolabile che deve essere di tipo domestico;
 - iii. alla regolarità dei pagamenti: l'utente agevolabile deve essere in regola con i pagamenti¹¹ della TARI/tariffa corrispettiva degli anni precedenti (fatti salvi i termini di prescrizione degli importi dovuti previsti dalla normativa vigente).

SPUNTI DI CONSULTAZIONE:

- S 9. Le casistiche illustrate si ritengono esaustive?
- S 10. Si ritiene che vi siano ulteriori elementi di rilievo di cui l'Autorità dovrebbe tener conto? In particolare, si ritiene che la verifica delle condizioni oggettive di ammissibilità debba essere effettuata anche sui componenti minorenni il nucleo familiare?
- S 11. Si condivide l'ipotesi di prevedere, analogamente a quanto disposto in altri settori regolati di prevedere che il gestore possa trattenere l'agevolazione a compensazione della morosità pregressa del beneficiario nei limiti dell'importo dovuto dal medesimo?

Motivare le risposte e, in caso non si condividano gli orientamenti illustrati, formulare proposte alternative.

La verifica dell'unicità dell'agevolazione

della morosità dei clienti finali.

5.12 Il d.P.C.M. 21 gennaio 2025 stabilisce, in coerenza con la normativa istitutiva dei bonus sociali negli altri settori regolati, che a ogni nucleo familiare in condizione di effettivo e documentato disagio economico, sia riconosciuto un unico bonus con riferimento a una sola utenza per anno di riferimento. Pertanto, anche per il bonus rifiuti l'erogazione della compensazione dovrà essere garantita per una sola utenza del nucleo familiare agevolabile, per ogni anno di accertato stato di disagio

¹¹ Analogamente a quanto disposto per il settore idrico (articolo15, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com), l'Autorità è orientata a prevedere che il bonus sociale possa essere trattenuto dal gestore a compensazione della morosità pregressa. Si precisa che nel settore elettrico e gas, tale previsione non è stata introdotta perché esiste la possibilità di sospendere la fornitura a fronte del perdurare



- economico del nucleo medesimo (in base all'attestazione ISEE valida per ciascun anno).
- 5.13 L'Autorità è orientata a prevedere che la verifica del rispetto di tale condizione, "c.d. vincolo di unicità" dell'agevolazione, sia assicurata da SGAte. A tal fine il sistema dovrà verificare che i flussi dati (precedentemente ricevuti dal SII) da mettere a disposizione dei gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti non contengano duplicazioni di codici fiscali nel medesimo anno di competenza della DSU.
- 5.14 L'Autorità è tuttavia orientata a prevedere che, oltre le richiamate verifiche da parte di SGAte, anche il gestore debba effettuare dei controlli, in fase di predisposizione dei documenti di riscossione, al fine di evitare l'eventuale doppia erogazione del bonus nazionale al medesimo nucleo. Infatti, non è inusuale che un nucleo familiare presenti, nel medesimo anno, due (o più) DSU successive (per esempio con la presentazione di una DSU corrente che consente di aggiornare in modo tempestivo la condizione economica del nucleo, come nei casi di perdita del lavoro). In questi casi si potrebbero verificare, anche se si ritiene si tratti di un'ipotesi residuale, situazioni in cui il sistema, a seguito del ricevimento dei dati afferenti alla seconda DSU presentata nell'anno, non rilevi che i codici fiscali del nucleo sono già stati trasmessi al gestore competente e quindi reinvii i medesimi codici fiscali al gestore. L'Autorità è quindi orientata a prevedere che il gestore non eroghi nuovamente la compensazione nel medesimo anno di competenza, ma fornisca aSGAte un codice di errore.

SPUNTI DI CONSULTAZIONE:

- S 12. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in relazione al processo per garantire la verifica del rispetto del vincolo di unicità del bonus rifiuti per nucleo familiare? Chiarire eventuali criticità e avanzare proposte orientate al loro superamento.
- S 13. Si ritiene che vi siano ulteriori elementi di rilievo di cui l'Autorità dovrebbe tener conto?

Motivare le risposte

6 La quantificazione e l'erogazione della compensazione

Quantificazione dei bonus rifiuti

6.1 Il comma 1 dell'articolo 3 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025 stabilisce che l'agevolazione consiste in una riduzione del 25 per cento della tassa sui rifiuti (TARI) o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta, ovvero del 25 per cento della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nei casi in cui il gestore



dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti non sia accreditato al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte) e, conseguentemente, non sia possibile determinare l'ammontare effettivo del bonus da erogare all'utente.

- 6.2 L'Autorità, pertanto, considerando il dettato normativo, ritiene che ciascun gestore, ottenuto l'elenco di tutti i beneficiari aventi diritto dell'anno *a* e i dati funzionali all'erogazione del bonus da parte di SGAte, entro il 1° marzo dell'anno *a*+1, provveda a quantificare l'agevolazione per ogni utenza agevolabile, ponendola pari al 25% della TARI/Tariffa corrispettiva altrimenti dovuta in relazione alla medesima utenza per l'anno *a*, al lordo, delle componenti perequative (analogamente a quanto avviene negli altri settori regolati¹²) e al netto di altri corrispettivi quali, per esempio, quelli dovuti per lo spazzamento e sgombero della neve, la derattizzazione o altre attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 1 del MTR-2¹³
- 6.3 Inoltre, con riferimento alla quantificazione dell'agevolazione, si precisa che qualora la stessa sia quantificata nell'anno a+1 applicando la percentuale di sconto all'importo della TARIP/tariffa corrispettiva al netto dell'IVA e della TEFA¹⁴ dovute nell'anno a, sarebbe necessario prevedere il ricalcolo e il successivo conguaglio delle imposte effettivamente dovute dall'utente in seguito all'abbattimento della base imponibile dovuto all'applicazione dell'agevolazione¹⁵.
- Infine, nei casi in cui il gestore non sia accreditato a SGAte e quindi non possa accedere ai flussi dei dati necessari per l'individuazione dell'utenza agevolabile, l'agevolazione potrebbe essere quantificata in base al 25% della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani che potrebbe essere stimata annualmente dall'Autorità e pubblicata entro ciascun mese di febbraio dell'anno a+1. In quest'ultimo caso, tuttavia, si potranno definire anche modalità di erogazione (si veda il punto 6.9 e successivi), che, come vedremo, consentono

т,

L'ammontare del bonus sociale elettrico è determinato dall'Autorità in coerenza con i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto interministeriale 28 dicembre 2007, come modificato e integrato dall'articolo 1 del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, in modo tale da garantire una riduzione del 30% della spesa (comprensiva degli oneri generali afferenti al sistema elettrico e delle ulteriori componenti tariffarie) dell'utente medio al lordo delle imposte. L'ammontare del bonus sociale gas è determinato dall'Autorità in coerenza con i criteri di cui all'articolo 3, comma 9 e comma 9bis, del decreto-legge n. 185/08, in modo tale da garantire una riduzione della spesa (comprensiva degli oneri generali di sistema e delle ulteriori componenti tariffarie) al netto delle imposte dell'utente tipo indicativamente del 15%.

¹³ Cfr. la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif, recante "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" e il relativo Allegato A (MTR-2).

¹⁴ Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.lgs. n. 504/92.

¹⁵ Si precisa che, come chiarito dall'articolo 15 del Testo Unico IVA (d.P.R. n. 633 del 1972), i beni ceduti a titolo di sconto non sono soggetti all'IVA. Si veda al riguardo il chiarimento dell'Autorità <u>Trattamento del bonus una tantum ai fini dell'applicazione dell'IVA"</u>, link: https://www.arera.it/comunicati-operatore/dettaglio/it/comunicati/17/170420.



- di mantenere la corretta quantificazione dello sconto in base alla tariffa applicata nel comune di abitazione del nucleo, in luogo di un'agevolazione basata sulla spesa media nazionale.
- Data la rilevanza per la tutela degli utenti dell'iscrizione a SGAte da parte di tutti i gestori interessati, l'Autorità, al fine di favorire la trasparenza, si riserva di pubblicare sul proprio sito l'elenco dei gestori non iscritti.

SPUNTI DI CONSULTAZIONE:

- S 14. Si condivide l'ipotesi di quantificare l'agevolazione nell'anno a+1 sulla base della TARI/tariffa corrispettiva altrimenti dovuta nell'anno a, al netto dell'IVA e della TEFA e includendo nel costo del servizio le ulteriori componenti perequative ed escludendo eventuali attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani?
- S 15. Si condivide l'ipotesi di pubblicare gli elenchi dei gestori non iscritti a SGAte?
- S 16. Si ritiene che vi siano ulteriori elementi di rilievo di cui l'Autorità dovrebbe tener conto?

Motivare le risposte e, nel caso in cui non si condividano gli orientamenti illustrati, formulare proposte alternative.

Erogazione dei bonus sociale rifiuti

- 6.6 Per quanto riguarda le modalità di erogazione del bonus sociale rifiuti, i gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti accreditati a SGAte, in base alle informazioni ricevute dal sistema medesimo, emetteranno il documento di riscossione dell'anno a+1 contenente l'agevolazione quantificata sulla base dell'importo annuo (relativo all'anno a) dovuto per il costo del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, al lordo delle componenti perequative e al netto dell'IVA, della TEFA e di ogni ulteriore corrispettivo per altre attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani, ridotto del 25%. L'agevolazione così quantificata dovrà essere incrementata dell'IVA e della TEFA (calcolata sull'agevolazione spettante) eventualmente pagata dal beneficiario nell'anno a.
- 6.7 Il gestore dovrà prevedere che l'utente finale possa usufruire dello sconto sia nei casi in cui decida di pagare la TARI/tariffa corrispettiva in un'unica soluzione, sia nei casi in cui decida di pagare quanto dovuto in rate successive. Pertanto, sarà il sopracitato gestore a dover calcolare le rate in modo che l'utente possa decidere liberamente come procedere al pagamento dell'importo dovuto beneficiando, comunque, dell'agevolazione sin dalla prima rata, se sufficientemente capiente. L'Autorità è orientata a prevedere che tale rata, in coerenza con le tempistiche



- previste per l'emissione dei documenti di riscossione dagli articoli 26 e 27 del TQRIF¹⁶, debba essere emessa al massimo entro il 30 giugno di ciascun anno a+1.
- 6.8 L'Autorità, analogamente a quanto disposto per gli altri settori regolati, è altresì orientata a prevedere che il bonus sociale rifiuti venga trattenuto dal gestore a compensazione della morosità pregressa del beneficiario, nei limiti dell'importo dovuto, fatta salva la prescrizione dell'importo medesimo ai sensi della normativa vigente.
- 6.9 Infine, si evidenzia che non appare possibile procedere all'erogazione dell'agevolazione già nel 2025, in considerazione delle scadenze previste per l'approvazione della TARI e delle tempistiche necessarie per trasmettere ai gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti l'elenco dei beneficiari del 2025, primo anno di riconoscimento del bonus sociale rifiuti, in tempi compatibili con l'approvazione della TARI medesima.
- 6.10 Al riguardo si precisa infatti che la trasmissione dei dati dal SII a SGAte e da SGAte ai gestori potrà essere effettuata solo dopo aver acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali e dopo aver implementato i necessari sviluppi informatici per consentire tale trasmissione, nonché dopo aver acquisito l'elenco completo dei beneficiari che sarà noto non prima di gennaio 2026, decorsi i termini per la presentazione della DSU 2025.
- 6.11 L'Autorità ha valutato l'ipotesi di prevedere l'erogazione della compensazione ai possibili aventi diritto (ossia i titolari di una DSU sottosoglia relativa all'anno 2025, individuati dall'INPS) tramite l'invio da parte di Poste S.p.A. di un bonifico domiciliato riscuotibile presso qualsiasi ufficio postale, analogamente a quanto attualmente previsto per l'erogazione del bonus sociale gas agli utenti domestici indiretti.
- 6.12 Tale soluzione, coerente col meccanismo automatico di erogazione del bonus rifiuti previsto dal menzionato d.P.C.M. (articolo 4, comma. 1) e con quanto disposto dall'articolo 5 del medesimo d.P.C.M. che "prevede la possibilità da parte dell'Autorità di introdurre "meccanismi di gradualità, per un periodo di dodici mesi, nell'applicazione delle agevolazioni tariffarie", potrebbe consentire l'erogazione dell'agevolazione, almeno a una parte degli utenti, a partire dal mese di novembre 17 2025, nelle more dei necessari adeguamenti informatici e regolatori indispensabili per la messa a disposizione dei dati a tutti i soggetti coinvolti nel processo di erogazione.

¹⁶ Si veda l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/rif e s.m.i. recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF) e in particolare l'articolo 26 relativo alla periodicità della riscossione e l'articolo 27 recante le modalità per la rateizzazione dei

pagamenti. ¹⁷ Si precisa che nel mese di novembre sarebbero noti al sistema solo i potenziali beneficiari che hanno presentato una DSU entro il mese di agosto. I restanti beneficiari potrebbero ricevere il bonifico domiciliato non prima del mese di marzo 2026.

22



- 6.13 Tale ipotesi è tuttavia ritenuta inefficiente dall'Autorità, in quanto presenta diverse e rilevanti criticità. In dettaglio:
 - l'erogazione del bonus sociale rifiuti con bonifico domiciliato, a differenza di quanto avviene con riferimento ai clienti indiretti gas¹⁸ dovrebbe essere effettuata senza nessuna verifica effettiva¹⁹ sul diritto all'agevolazione del nucleo familiare la cui DSU sia sottosoglia ISEE; in taluni casi infatti il nucleo familiare, pur essendo disagiato, potrebbe non essere tenuto al pagamento della TARI o della tariffa corrispettiva;
 - l'erogazione tramite bonifico domiciliato non consentirebbe di effettuare nessuna verifica in merito alla regolarità dei pagamenti dei beneficiari non permettendo pertanto ai gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti il recupero degli importi di bonus a compensazione della morosità pregressa, ma soprattutto riconoscendo l'agevolazione anche a clienti fin qui morosi;
 - in assenza di elementi informativi sull'ammontare della TARI/tariffa corrispettiva effettivamente dovuta, l'agevolazione sarebbe necessariamente pari al 25% della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani stimata dall'Autorità, andando a penalizzare i nuclei familiari che avrebbero diritto a un'agevolazione significativamente superiore in considerazione dell'estrema variabilità dei corrispettivi applicati sul territorio nazionale;
 - l'utilizzo delle DSU relative all'anno 2025 per la soluzione transitoria sposterebbe di fatto l'avvio a regime del sistema al 2027, a valle della messa a disposizione nel mese di gennaio 2027 dell'elenco completo dei beneficiari relativi alle DSU 2026 da parte dell'INPS;
 - infine, in considerazione dei tempi necessari per il trasferimento dei dati tra i soggetti coinvolti, l'effettiva erogazione potrebbe avvenire di fatto non prima della fine del mese di novembre 2025 e solo per una parte dei beneficiari, quindi con un anticipo di soli pochi mesi rispetto alla soluzione a regime illustrata nel precedente punto 6.6 e successivi (e lasciando fuori le DSU relative agli ultimi mesi dell'anno).
- 6.14 L'Autorità ha valutato anche l'ipotesi alternativa che il bonus venga erogato transitoriamente, nel 2025, su richiesta degli utenti, da presentare direttamente ai gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti. Tale soluzione, tuttavia, non appare perseguibile perché, oltre a obbligare i gestori ai ricalcoli

¹⁸ Nel caso dei clienti indiretti gas, viene effettuata una preliminare verifica del PDR dell'impianto condominiale, e solo dopo aver verificato che il potenziale disagiato usufruisce effettivamente di un impianto centralizzato a gas è inviata la comunicazione con cui il cliente finale è invitato a recarsi all'ufficio postale per il ritiro del bonifico domiciliato.

Nel caso del bonifico domiciliato del bonus rifiuti, la verifica richiederebbe tempi implementativi incompatibili con quelli necessari per l'erogazione del bonifico nel corso del 2025.

23



- della TARI/tariffa corrispettiva dovuta, che in diversi casi potrebbe anche essere già stata pagata dagli utenti medesimi, non è compatibile con quanto disposto dal d.P.C.M 21 gennaio 2025, che prevede che l'erogazione dell'agevolazione avvenga in modo automatico (e non quindi su istanza di parte).
- 6.15 L'adozione di altre soluzioni richiederebbe comunque l'implementazione di appositi flussi informativi tra SII e Comuni (flussi che dovrebbero essere preventivamente consultati col Garante per il trattamento dei dati personali e richiederebbero comunque dei tempi tecnici per essere successivamente implementati), che non appare compatibile da punto di vista tecnico con i tempi necessari per garantire l'erogazione della compensazione già nel 2025 e che comunque presupporrebbero costi aggiuntivi rispetto ai costi da sostenere per attuare la soluzione a regime.
- 6.16 In tale prospettiva, pertanto, valutando tutti questi elementi, l'Autorità è orientata a disporre l'erogazione del bonus rifiuti di competenza 2025 (calcolato come riduzione della TARI/tariffa di competenza dell'anno 2025) a valle dell'effettiva implementazione del sistema di trasmissione dei flussi, da applicarsi in maniera ordinata e coerente alla TARI (ovvero tariffa corrispettiva) relativa al 2026 che, ai sensi dell'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 228/21, potrà essere determinata entro il 30 aprile di ogni anno.

SPUNTI DI CONSULTAZIONE:

- S 17. Si condividono le considerazioni effettuate in merito al riconoscimento dell'agevolazione a partire dall'anno a+1?
- S 18. Si condivide l'ipotesi di prevedere che in caso di pagamento rateale della TARI/Tariffa corrispettiva, l'agevolazione venga erogata interamente nella prima rata se sufficientemente capiente?
- S 19. Si ritiene che vi siano ulteriori elementi di rilievo di cui l'Autorità dovrebbe tener conto?

Motivare le risposte e, in caso non si condividano gli orientamenti illustrati, formulare proposte alternative

Erogazione dei bonus sociale rifiuti nei casi in cui il gestore non sia accreditato a SGAte

- 6.17 Nel caso in cui il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti non sia accreditato a SGAte, l'Autorità sta valutando due modalità alternative che consentano comunque di erogare il bonus sociale rifiuti agli aventi diritto, nel pieno rispetto delle indicazioni del legislatore.
- 6.18 (*Ipotesi 1*). Nel primo caso, come già previsto per l'erogazione del bonus sociale idrico (nel caso in cui i gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti non abbiano effettuato gli adempimenti necessari per la messa a



disposizione dei flussi di dati relativi ai beneficiari, si potrebbe prevedere che l'Autorità, tramite l'Acquirente Unico²⁰, invii ai nuclei familiari potenzialmente agevolabili, una comunicazione con la quale li si informa che sono potenzialmente beneficiari del bonus sociale rifiuti (in base alla soglia ISEE attestata da INPS) invitandoli a recarsi direttamente dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti territorialmente competente per le verifiche relative all'ammissibilità dell'agevolazione (cfr. il precedente punto 5.9 e successivi) e la successiva erogazione del bonus sociale rifiuti. Il gestore, in questo caso, riconoscendo il potenziale beneficiario come titolare di un'utenza domestica agevolabile sita sul proprio territorio, potrà quantificare e applicare l'agevolazione sulla base della tariffa effettivamente dovuta dall'utente. Anche in questa ipotesi l'Autorità è orientata a prevedere che il bonus possa essere trattenuto dal gestore a compensazione della eventuale morosità pregressa del beneficiario.

- 6.19 (Ipotesi 2). In alternativa, l'Autorità potrebbe mettere a disposizione dei nuclei familiari aventi potenzialmente diritto all'agevolazione sulla base della soglia ISEE risultante dalla DSU, un bonifico domiciliato da ritirare presso gli uffici postali presenti sul territorio nazionale (soluzione in parte analoga è stata adottata, per l'erogazione del bonus sociale gas alle utenze indirette²¹). In questo caso gli utenti verrebbero avvisati della disponibilità del bonifico da un'apposita comunicazione inviata da Acquirente Unico²². Il bonifico corrisposto ai beneficiari potrebbe essere pari al 25% della tariffa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, determinata dall'Autorità e pertanto uguale per tutti i nuclei agevolabili, indipendentemente dall'effettiva quantificazione della TARI/ o della tariffa corrispettiva per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani effettivamente dovuta dal nucleo familiare. In questo caso, tuttavia, in assenza delle verifiche effettuate dal gestore territorialmente competente, l'agevolazione potrebbe essere erogata anche a utenti morosi²³ o non soggetti al pagamento della TARI/tariffa corrispettiva e quindi non aventi diritto all'agevolazione.
- 6.20 In relazione alle proposte di cui ai precedenti alinea, l'Autorità ritiene importante evidenziare, da subito, alcune criticità non trascurabili. L'ipotesi 1, pur richiedendo un impegno da parte dei gestori inadempienti all'accreditamento che dovranno attrezzarsi per ricevere gli utenti e riemettere (se già emesso) il

²⁰ Per ulteriori dettagli sull'attività di postalizzazione si veda la deliberazione 4 marzo 2025 71/2025/R/com con cui l'Autorità dà disposizione ad Acquirente Unico di procedere all'affidamento dei servizi di postalizzazione, tramite gara europea, di tutte le comunicazioni da inviare ai cittadini in materia di bonus sociali previste dai provvedimenti dell'Autorità.

²¹ Si veda la deliberazione dell'Autorità 11 marzo 2025, 93/2025/R/com, che approva lo Schema di Convenzione tra la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) e Poste Italiane S.p.A. per il servizio di erogazione materiale dei bonus sociali ai clienti domestici.

²² Si veda al riguardo la precedente nota 13.

²³ In questo caso il gestore non potrebbe trattenere l'agevolazione a compensazione della morosità pregressa del beneficiario.



bollettino di pagamento corretto in base all'agevolazione da riconoscere, fornisce al sistema alcune importanti garanzie. In primo luogo, il gestore, prima dell'applicazione dello sconto, sarebbe in grado di verificare l'effettiva ammissibilità dell'utenza alla compensazione, compresa l'assenza di eventuale morosità pregressa dell'utente. Inoltre, la riduzione applicata rispecchierebbe quanto pagato dall'utente. Viceversa, nell'ipotesi 2, i gestori inadempienti sarebbero effettivamente esonerati da qualsiasi onere di cui si farebbe invece carico interamente il sistema. Tuttavia, in questi casi si potrebbe erogare il bonus anche a coloro la cui utenza non rispetti i requisiti di ammissibilità, come per esempio gli utenti morosi (in Italia mediamente circa il 15% del totale delle utenze nel 2022²⁴), ovvero a soggetti che non sono titolari di un'utenza, incrementando quindi gli oneri connessi al riconoscimento dell'agevolazione posti a carico degli altri utenti tramite il sistema perequativo. Infine, si evidenzia che, considerando la variabilità dei corrispettivi applicati nel territorio nazionale²⁵, la previsione di un'agevolazione quantificata sulla base della spesa media nazionale potrebbe comportare, in alcuni casi, l'erogazione di un'agevolazione significativamente superiore (ovvero inferiore) al 25% della TARI/tariffa corrispettiva effettivamente dovuta dal beneficiario prevista dal legislatore.

SPUNTI DI CONSULTAZIONE:

- S 20. Le ipotesi illustrate si ritengono esaustive? Quale ipotesi si ritiene preferibile?
- S 21. Si condivide l'ipotesi di prevedere che in caso di pagamento rateale della TARI/Tariffa corrispettiva, l'agevolazione venga erogata interamente nella prima rata se sufficientemente capiente?
- S 22. Si ritiene che vi siano ulteriori elementi di rilievo di cui l'Autorità dovrebbe tener conto?

Motivare le risposte e, in caso non si condividano gli orientamenti illustrati, formulare proposte alternative

Tempi di erogazione

6.21 L'articolo 1, comma 169, della legge 296/06 stabilisce che gli enti locali deliberino "le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio

_

²⁴ Si veda per approfondire il tema il Focus tematico n. 5 del 19 dicembre 2024, a cura dell'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) da cui emerge che la capacità di riscossione dei Comuni nel triennio 2021-23 è pari mediamente a circa l'85% degli importi accertati, con valori decrescenti passando dal Nord al Sud (94% o nel Nord, 86% nel Centro e 77% nel Sud).

²⁵Si veda la Relazione conclusiva dell'indagine conoscitiva sui criteri di articolazione dei corrispettivi applicati nel servizio di gestione dei rifiuti urbani" di cui all'Allegato A alla deliberazione 11 febbraio 2025, 43/2025/R/rif.



- purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".
- 6.22 L'articolo 151 del decreto legislativo 267/00 dispone che gli enti locali deliberino il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre di ciascun anno. La medesima norma ammette che i suddetti termini possano essere differiti, in presenza di motivate esigenze, con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
- 6.23 L'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 228/21 prevede che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile. 26.
- 6.24 Come noto, sul territorio nazionale ogni gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti può stabilire, all'interno del quadro dalla normativa e della regolazione vigente, le tempistiche e le scadenze per il pagamento della TARI/tariffa corrispettiva suddividendo l'importo dovuto in più rate successive (almeno due rate semestrali ai sensi di quanto disposto dall'articolo 26 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani TQRIF).
- 6.25 Inoltre, secondo quanto chiarito dalla circolare²⁷ 22 novembre 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli atti relativi alla TARI, acquistano efficacia

-

²⁶ Si precisa che l'articolo 10 ter del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 61 del 14 marzo 2025), coordinato con la legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69 (in questo stesso Supplemento ordinario), recante: «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni» ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva: "Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale."

²⁷Si veda la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.2/DF del 22 novembre 2019, avente ad oggetto "articolo 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti. La circolare chiarisce che" L'art. 15-bis del decreto-legge n. 34 del 2019, nell'introdurre il



dalla data della pubblicazione sul sito internet *www.finanze.gov.it* e sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno.

- 6.26 Si evidenzia che l'importo definitivo della tariffa corrispettiva dovuta dai beneficiari per l'intero anno *a* verrà determinato dal gestore nei primi mesi dell'anno *a*+1 sulla base della quantificazione dei rifiuti effettivamente prodotti dal beneficiario dell'agevolazione.
- 6.27 I tempi di erogazione/applicazione dell'agevolazione dipenderanno, oltre che dalla tempistica per la quantificazione e l'accertamento a conguaglio della TARI/tariffa corrispettiva dovuta dai potenziali beneficiari, anche dai tempi di messa a disposizione dei flussi dati funzionali all'individuazione delle utenze agevolabili da parte di SGAte ai gestori territorialmente competenti. Al riguardo si evidenzia che i cittadini possono presentare la DSU, e quindi ottenere un'attestazione utile all'ottenimento del bonus, durante tutto il corso dell'anno. Di conseguenza, i flussi dati relativi ai nuclei agevolabili vengono trasmessi da INPS al SII in continuità durante tutto il corso di ciascun anno.
- 6.28 Nello specifico, attualmente l'INPS invia al SII i flussi dati dei nuclei potenzialmente agevolabili relativi alle attestazioni ISEE del mese precedente (ad esempio dicembre) entro i primi giorni del mese n (gennaio). Conseguentemente, il SII potrà inviare a SGAte i flussi ricevuti da INPS entro il primo giorno del mese n+1 (febbraio) e SGAte, effettuate le verifiche di unicità di cui al precedente punto 5.12 e successivi, dovrà procedere a mettere a disposizione dei gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti i dati ricevuti dal SII il 1° giorno del mese n+2 (marzo).
- 6.29 Considerate le richiamate tempistiche, l'Autorità sta valutando con quale frequenza SGAte potrà mettere a disposizione i dati funzionali all'individuazione delle utenze agevolabili ai gestori competenti.
- 6.30 La previsione della frequenza di messa a disposizione di tali dati dovrà necessariamente tener conto di un elemento nodale nella gestione dell'erogazione del bonus rifiuti: la tempistica per la quantificazione della TARI/tariffa

_

comma 15-ter nell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, ha stabilito per le deliberazioni tariffarie e i regolamenti relativi, tra gli alti, alla TARI, l'ICP, – i medesimi termini di trasmissione e pubblicazione già vigenti per gli atti relativi all'IMU e alla TASI sulla base, rispettivamente, dell'art. 13, comma 13-bis, del D. L. n. 201 del 2011, e dell'art. 1, comma 688, della legge n. 147 del 2013. Gli atti relativi alla TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno. Occorre precisare, al riguardo, che le deliberazioni di approvazione delle aliquote o delle tariffe pubblicate oltre detta data sono comunque visibili in corrispondenza dell'anno cui si riferiscono ma vengono contrassegnate da un'apposita nota che ne evidenzia l'inefficacia per l'anno di riferimento.".



corrispettiva dovuta per l'anno a che, ai sensi della normativa vigente (cfr. precedente punto 6.21) avviene al massimo entro il 30 aprile di ciascun anno a per la TARI e nei primi mesi dell'anno a+1 per la tariffa corrispettiva, mentre come detto le DSU possono essere presentate in ognuno dei 12 mesi dell'anno. Pertanto, viste le scadenze previste per l'emissione dei documenti di riscossione e delle relative rate, i tempi per l'accertamento e la quantificazione della TARI/tariffa corrispettiva dell'anno a e considerati i tempi di trasmissione delle DSU tra i diversi soggetti istituzionali (una DSU presentata a gennaio dal cittadino verrà trasmessa dal SII a SGAte entro il 1° marzo e da SGAte ai gestori entro il 1° aprile) risulta evidente che l'applicazione dell'agevolazione a tutti gli utenti potrà essere effettuata con certezza solo nell'anno a+1, in base al complesso delle DSU presentate nell'anno a.

- 6.31 Considerato tutto quanto esposto, l'Autorità sta valutando diverse opzioni per determinare la frequenza di messa a disposizione dei gestori dei dati necessari per l'erogazione dell'agevolazione. In particolare, si ritiene che la previsione di un unico invio annuale dei flussi possa semplificare le attività di verifica delle condizioni di ammissibilità all'agevolazione da parte dei soggetti coinvolti. In alternativa, si potrebbe prevedere un invio dei flussi informativi scaglionato nel corso dell'anno con frequenza mensile, bimestrale o altro.
- 6.32 Nel valutare le alternative sopra riportate occorre tener presente che, in considerazione delle scadenze previste per l'approvazione della TARI e in base alle tempistiche di invio dei flussi da INPS al SII e da questo a SGAte, i gestori potranno ottenere, in tempo utile per l'approvazione della TARI dell'anno a, solo gli elenchi dei beneficiari relativi ai soli mesi di gennaio e febbraio del medesimo anno. L'emissione completa e definitiva dei documenti di riscossione contenenti l'applicazione dell'agevolazione di competenza dell'anno a, potrà, quindi, essere effettuata solo nell'anno a+1 quando saranno noti tutti i beneficiari dell'anno a.

SPUNTI DI CONSULTAZIONE:

- S 23. Le ipotesi illustrate si ritengono condivisibili?
- S 24. Quale delle soluzioni prospettate si ritiene percorribile? Per quali motivi?
- S 25. Si ritiene che vi siano ulteriori elementi di rilievo di cui l'Autorità dovrebbe tener conto?

Motivare le risposte e, in caso non si condividano gli orientamenti illustrati, formulare proposte alternative

Variazioni delle condizioni rilevanti ai fini dell'erogazione della compensazione

6.33 L'attuale regolazione dei bonus sociali disciplina le modalità di corresponsione dell'agevolazione nei casi in cui si verifichino alcune variazioni nelle condizioni di ammissibilità nel corso del periodo di erogazione, quali per esempio la cessazione della fornitura per una modifica della residenza del nucleo familiare,



la morte del beneficiario, la variazione della composizione del nucleo familiare ecc.

- 6.34 In particolare, la normativa vigente dispone che nei casi in cui cessi la fornitura agevolata (sia essa elettrica, gas o idrica) del nucleo familiare prima del termine del periodo di agevolazione (ricordiamo pari a 12 mesi), il bonus residuo spettante venga corrisposto in un'unica soluzione nella fattura di chiusura della fornitura agevolata, se sufficientemente capiente. In questi casi né l'utente diretto interessato, né alcun componente del nucleo agevolato avrà titolo a beneficiare di una nuova compensazione per il medesimo periodo di competenza ²⁸del bonus. I casi invece di variazione della composizione del nucleo familiare trovano applicazione nella corresponsione del bonus nell'anno successivo (di fatto la quantificazione non viene modificata in corso d'anno sia nel caso di aumento che di diminuzione del numero di componenti il nucleo).
- 6.35 Nel caso del bonus rifiuti le variazioni rilevanti in termini di impatto sulle condizioni di erogazione del bonus sociale, attualmente identificate, sembrano essere quella della cessazione dell'utenza (a seguito, per esempio, di modifica dell'indirizzo della casa di abitazione del richiedente la DSU) o quella di cessazione *mortis causa* del titolare dell'agevolazione. Poiché, come già anticipato, SGAte può inviare nell'anno *a*+1 i flussi dati funzionali all'erogazione sulla base dell'ATRIF e sulla base dell'indirizzo di abitazione del beneficiario riportato nella DSU dell'anno *a*, nei casi di cessazione/cambio di residenza dopo la presentazione della DSU, il sistema non potrà intercettare il gestore territorialmente competente nell'anno *a*+1 di erogazione del bonus.
- 6.36 Per comprendere meglio le possibili modalità di gestione di queste casistiche, consideriamo il seguente esempio: il nucleo S vive a Como e presenta una DSU ammissibile nel marzo 2026. Ad agosto 2026 il nucleo si trasferisce a Pavia. SGAte invierà il flusso dati del nucleo S al gestore del territorio riportato nella DSU, quindi nel nostro caso al gestore di Como. Quest'ultimo, tuttavia, poiché nel 2027 non troverà l'utenza associata al nucleo S, che nel frattempo si è trasferito, non potrà procedere all'erogazione dell'agevolazione. Tuttavia, potrà verificare che nell'anno 2026 il nucleo aveva un'utenza agevolabile, accertare il pagamento della TARI/tariffa corrispettiva dovuta e quantificare l'ammontare dell'agevolazione sulla base della TARI/tariffa corrispettiva effettivamente dovuta per l'anno a.
- 6.37 In questi casi l'Autorità è orientata a prevedere che l'erogazione dell'agevolazione di competenza dell'anno a, possa essere effettuata con l'emissione di un bonifico domiciliato. A tal fine il gestore territorialmente competente nell'anno a dovrà inviare a SGAte l'esito delle verifiche di ammissibilità effettuate, l'ammontare dell'agevolazione e l'indirizzo aggiornato del nucleo familiare che, in caso di cessazione dell'utenza, dovrebbe essere

_

²⁸ Si evidenzia che il periodo di competenza dell'agevolazione, analogamente a quanto previsto per gli altri bonus sociali, coincide con l'anno di validità della DSU.



trasmesso dall'utente beneficiario ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e) del TQRIF. Nei casi in cui i gestori, o il sistema, non siano in grado di reperire l'indirizzo della nuova abitazione, sarà possibile l'erogazione dell'agevolazione tramite bonifico domiciliato solo a seguito di presentazione di reclamo dell'utente titolato all'ottenimento del bonus presso lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente.

- 6.38 Alternativamente, l'agevolazione potrebbe essere erogata direttamente dal gestore territorialmente competente per l'anno *a* tramite l'emissione di un assegno o con bonifico o accredito diretto su conto corrente, qualora noto.
- 6.39 Anche in questi casi, qualora il gestore rilevi una morosità pregressa del beneficiario potrà trattenere l'importo dell'agevolazione a compensazione, nei limiti dell'importo dovuto.

SPUNTI DI CONSULTAZIONE:

- S 26. Si ritiene che vi siano ulteriori elementi di rilievo in relazione alla gestione dei casi di variazioni rilevanti nelle condizioni di ammissione all'agevolazione di cui l'Autorità dovrebbe tener conto?
- S 27. Quale opzione si ritiene preferibile per l'erogazione della compensazione nei casi di variazione dell'abitazione di residenza?

Motivare le risposte e, in caso non si condividano gli orientamenti illustrati, formulare proposte alternative

Ulteriori agevolazioni stabilite dai Comuni

- 6.40 La normativa relativa alla TARI assicura ai Comuni la facoltà di stabilire agevolazioni a livello locale (si veda il comma 660, articolo 1, della legge 147/2013). Tale norma consente di prevedere agevolazioni di natura sociale, anche in base all'ISEE, finanziati con fondi del bilancio comunale. Molti Comuni hanno approvato riduzioni, per diverse categorie di utenti, anche in misura superiore al 25% della TARI dovuta e in alcuni casi è prevista l'esenzione totale dal pagamento della TARI medesima.
- 6.41 L'introduzione della disciplina del bonus rifiuti nazionale non preclude la possibilità per i Comuni di attivare tali agevolazioni di natura sociale finanziate con fondi del bilancio comunale che, chiaramente, non possono gravare, sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, né sulle altre utenze del servizio rifiuti del medesimo Comune, né, tantomeno sul sistema perequativo nazionale.

SPUNTI DI CONSULTAZIONE:

S 28. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alle ulteriori agevolazioni stabilite secondo la normativa TARI?



Motivare le risposte e, in caso non si condividano gli orientamenti illustrati, formulare proposte alternative

7 Integrazione dei meccanismi perequativi

- 7.1 Con la deliberazione 3 agosto 2023, 386/2023/R/rif l'Autorità ha introdotto i sistemi perequativi nel settore dei rifiuti urbani, istituendo, a partire dal 2024, le prime due componenti perequative ($UR_{I,a}$ e $UR_{2,a}^{29}$) poste a carico della generalità delle utenze domestiche e non domestiche dei rifiuti urbani; con la medesima deliberazione sono stati istituiti i Conti presso CSEA e disciplinate le relative modalità di gestione, nonché le modalità per lo scambio dei dati necessari alla gestione dei flussi finanziari fra i gestori, ivi inclusi i comuni, e la CSEA.
- 7.2 Con la successiva deliberazione 1° aprile 2025, 133/2025/R/rif, al fine di consentire l'erogazione del bonus sociale rifiuti e la copertura dei relativi oneri a partire dal 2025, in coerenza con quanto disposto dal d.P.C.M. 21 gennaio 2025, l'Autorità ha integrato le disposizioni previgenti in materia di sistemi perequativi per il settore rifiuti, prevedendo in particolare:
 - l'istituzione, a decorrere dall'1° gennaio 2025, di un'apposita componente tariffaria $UR_{3,a}$, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza per anno, destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, da applicare a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva;
 - la possibilità di aggiornare annualmente la suddetta componente $UR_{3,a}$, sulla base delle necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti:
 - l'istituzione del Conto UR_3 , per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti, alimentato dalla suddetta componente perequativa $UR_{3,a}$;
 - la comunicazione a CSEA, da parte del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, di nuovi dati e informazioni rilevanti ai fini della copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale per i rifiuti; a tal proposito, è stato introdotto l'importo $IUR_{3,a}^{net}$, con le medesime modalità di versamento a/da CSEA di cui all'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/rif, calcolato come segue:

-

²⁹ La componente $UR_{1,a}$ è stata istituita a copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e la componente $UR_{2,a}$ per la copertura delle agevolazioni riconosciute a utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani a seguito di provvedimenti normativi per eventi eccezionali e calamitosi; tali componenti possono essere aggiornate annualmente in coerenza con le necessità di gettito dei Conti perequativi.



$$IUR_{3,a}^{net} = UR_{3,a} \times N_{utenze}^a - BS_{RU,a}$$

dove:

 $BS_{RU,a}$ è l'ammontare delle agevolazioni riconosciute nell'anno "a" ai beneficiari del bonus sociale rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24.

- per eventuali esigenze connesse alla copertura delle agevolazioni tariffarie relative al bonus sociale per i rifiuti per l'anno 2025, la possibilità, da parte di CSEA, di utilizzare le giacenze esistenti presso gli altri Conti da essa gestiti con riferimento al settore ambientale;
- di rimandare a successivi provvedimenti la differenziazione della componente $UR_{3,a}$ tra utenze domestiche e utenze non domestiche e la valutazione circa ulteriori affinamenti dell'articolazione della medesima componente;
- la possibilità di derogare, per l'anno 2025, al comma 26.2 del TQRIF, lasciando, per il primo anno di applicazione del nuovo meccanismo, maggior flessibilità nella frequenza di riscossione annuale ai gestori.
- 7.3 Le disposizioni urgenti sopra citate, che vanno a modificare l'Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/rif, sono state sottoposte a consultazione postuma e confermate con la deliberazione 15 aprile 2025, 176/2025/R/rif.
- 7.4 Nell'ambito del presente documento di consultazione, nello specifico nel precedente paragrafo 6, l'Autorità ha evidenziato come i tempi di applicazione dell'agevolazione dipenderanno, oltre che dalla tempistica per la quantificazione e l'accertamento a conguaglio della TARI/tariffa corrispettiva dovuta dai potenziali beneficiari, anche dai tempi di messa a disposizione dei flussi dati funzionali all'individuazione delle utenze agevolabili da parte di SGAte ai gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti; pertanto, considerato che l'elenco completo dei beneficiari dell'agevolazione del bonus rifiuti dell'anno *a-1* sarà noto soltanto nell'anno *a*, l'Autorità è orientata a prevedere che l'agevolazione di competenza dell'anno *a-1* sia inclusa nei documenti di riscossione dell'anno *a*. Tenuto conto delle tempistiche relative alle riepilogazioni contabili, l'Autorità ritiene opportuno prevedere che il gestore proceda a comunicare a CSEA l'importo di perequazione relativo al bonus sociale per i rifiuti di competenza dell'anno *a-1* (*IUR*^{net}_{3,a-1}) dall'inizio dell'anno *a+1*.
- 7.5 Inoltre, l'eterogenea distribuzione delle situazioni di disagio economico e sociale sul territorio nazionale, potrà determinare significative differenze di gettito della componente perequativa $UR_{3,a}$ con ambiti tariffari nei quali il gettito della componente tariffaria sarà superiore all'ammontare delle agevolazioni previste e ambiti, sottoposti a maggiore stress finanziario, nei quali le entrate saranno inferiori rispetto ai bonus sociali da erogare.



- 7.6 Al fine di limitare eventuali criticità, sia di natura finanziaria che di tipo operativo, derivanti dal disallineamento tra il momento di erogazione del bonus sociale rifiuti da parte dei gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti e la relativa compensazione da parte della CSEA, l'Autorità ritiene opportuno introdurre modifiche alle modalità applicative dei meccanismi di perequazione di cui alla deliberazione 386/2023/R/rif, così come modificate con la deliberazione 133/2025/R/rif.
- 7.7 Nello specifico, tenuto conto degli elementi sopra rappresentati, l'Autorità ritiene opportuno che la fase di provvista sia sempre anteriore rispetto alla fase di erogazione delle agevolazioni. Pertanto, l'Autorità intende prevedere che entro il 31 gennaio dell'anno "a+1", il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunichi a CSEA, per gli ambiti tariffari gestiti, l'importo di perequazione relativo al bonus sociale per i rifiuti di competenza dell'anno "a-1" (IUR_{3,a-1}); stante la formulazione vigente, che rimane invariata, tale importo farà riferimento all'ammontare della componente perequativa relativa al bonus rifiuti fatturata nell'anno "a-1" (UR_{3,a-1}), al numero di utenze assoggettate al pagamento della TARI/tariffa corrispettiva nell'anno "a-1" (N_{utenze}) e all'ammontare delle agevolazioni relative al medesimo anno "a-1" (BS_{RU,a-1} inserite nei documenti di riscossione dell'anno "a").
- 7.8 In altri termini e con riferimento al primo anno di applicazione delle disposizioni, il gettito della componente $UR_{3,2025}$ fatturato nel 2025 sarà confrontato con l'ammontare delle agevolazioni di competenza della medesima annualità (BS_{RU,2025}), che saranno erogate nel 2026. Tale importo ($IUR_{3,2025}^{net}$) sarà rendicontato a CSEA entro il 31 gennaio 2027 e gli importi positivi (negativi) saranno versati (riscossi) a (da) CSEA entro il 15 marzo (31maggio) 2027. Tali cadenze sono mantenute anche per gli anni successivi.
- 7.9 Quanto sopra avrà l'effetto, da un lato, di alleviare l'onere in capo ai gestori che finanziano il meccanismo perequativo, per i quali i versamenti a CSEA sono posticipati di un anno, e allo stesso tempo, permetterà di acquisire le risorse aggiuntive dell'anno "a" ai gestori che attendono le erogazioni da parte di CSEA, limitando l'onere finanziario dovuto all'anticipazione delle agevolazioni spettanti agli utenti beneficiari.
- 7.10 Infine, allo scopo di favorire l'applicazione il più possibile omogena del *bonus rifiuti* sul territorio nazionale, in termini di grado di copertura della spesa degli utenti beneficiari, l'Autorità è orientata a introdurre un incentivo per i gestori ad accreditarsi a SGAte. In particolare, l'Autorità ritiene opportuno prevedere che per l'accesso ai versamenti da parte di CSEA degli importi di perequazione $IUR_{1,a}^{net}$, $IUR_{2,a}$, $IUR_{3,a}^{net}$, accanto alle condizioni già oggi previste dall'articolo 6, comma 6, della deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 386/2023/R/rif, sia previsto anche il regolare accreditamento a SGAte.

SPUNTI DI CONSULTAZIONE:



S 29. Si condivide l'ipotesi di modifica delle modalità applicative prospettata? Motivare la risposta.

8 Obblighi informativi dei gestori e monitoraggio dei processi

- 8.1 L'articolo 5 del d.P.C.M 21 gennaio 2025. assegna all'Autorità il compito di monitorare gli effetti derivanti dall'introduzione di disposizioni tariffarie dettagliate nel decreto medesimo "dandone comunicazione, con cadenza annuale, ai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'economia e delle finanze al fine dell'adozione di disposizioni modificative ed integrative". Tale monitoraggio è altresì finalizzato a fornire elementi informativi utili, a conclusione del primo anno di applicazione, per la predisposizione di eventuali proposte migliorative e integrative da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
- 8.2 Al fine di poter monitorare le attività connesse alla gestione della compensazione introdotta dal richiamato decreto, l'Autorità intende strutturare l'intero processo di riconoscimento stabilendo le modalità di restituzione dei flussi dati successivamente all'erogazione della compensazione tariffaria. Per tale motivo si propone di prevedere che i gestori provvedano a trasmettere al sistema SGAte, secondo le modalità da questo definite, entro il mese di luglio di ciascun anno a+1 ed entro il mese di gennaio dell'anno a+2, l'esito delle verifiche effettuate e la rendicontazione relativa alle agevolazioni corrisposte o trattenute a compensazione della morosità pregressa del beneficiario. Questo significa che a fronte di ciascun bonus collegato a un nucleo familiare agevolabile (contraddistinto da un codice bonus univoco) i gestori dovranno fornire almeno le seguenti informazioni:
 - codice pratica SGAte;
 - verifica di ammissibilità e restituzione dell'esito pratica (verranno definiti appositi codici per esiti positivi o negativi);
 - se la verifica di ammissibilità ha dato esito positivo, importo erogato o trattenuto a compensazione della morosità pregressa e data di erogazione (o di emissione del documento di riscossione);
 - eventuale cessazione dell'utenza per cambio residenza o mortis causa.
- 8.3 In base ai dati relativi agli esiti di cui al precedente alinea, SGAte trasmette a CSEA, entro il mese di agosto di ciascun anno a+1 ed entro il mese di febbraio di ciascun anno a+2, le informazioni relative alle pratiche esitate positivamente necessarie per la compensazione e le successive verifiche delle somme erogate a titolo di bonus e in particolare:
 - il codice pratica;



- l'importo dell'agevolazione erogata, ovvero l'importo compensato.
- 8.4 Si precisa che l'agevolazione si intende erogata all'utente beneficiario nel momento in cui il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti provvede all'emissione delle rate di pagamento contabilizzanti l'agevolazione, ovvero trattiene a compensazione della morosità pregressa l'agevolazione spettante all'utente.
- 8.5 In base agli esiti comunicati dai gestori, l'Autorità è orientata a prevedere che SGAte effettui l'attività di raccolta e l'elaborazione dei dati funzionali al monitoraggio del corretto funzionamento del processo di cui all'articolo 5 del sopracitato d.P.C.M. Tali dati dovranno pertanto essere successivamente messi a disposizione dell'Autorità in forma aggregata, secondo le modalità definite con successiva determina del direttore della Direzione Consumatori e Utenti.

SPUNTI DI CONSULTAZIONE:

- S 30. Si condivide quanto illustrato in merito alle informazioni che dovranno essere comunicate a SGAte dai gestori territorialmente competenti?
- S 31. Si condivide quanto previsto in merito alle comunicazioni che dovranno essere successivamente effettuate da SGAte nei confronti della CSEA ai fini del monitoraggio dell'erogazione del bonus sociale rifiuti?
- S 32. Si ritiene che vi siano ulteriori soggetti quali per esempio gli Enti di Governo d'ambito che in qualità di Enti erogatori (ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 comma 3 del decreto-legge 21 gennaio 2025) debbano ricevere le informazioni relative all'erogazione del bonus sociale? In caso di risposta affermativa indicare quali siano gli elementi informativi che devono essere messi a disposizione di tali soggetti.

Motivare le risposte

9 Informazione e tutela degli utenti finali

- 9.1 Con la deliberazione 27 dicembre 2024, 574/2024/E/rif, l'Autorità ha introdotto nuove disposizioni nell'ambito del settore dei rifiuti con l'obiettivo di attuare la graduale estensione del sistema di tutele (strumenti informativi e di risoluzione delle controversie), oggi vigente per i settori energetici, idrico e del telecalore, anche al settore rifiuti.
- 9.2 Le disposizioni introdotte con la sopradetta deliberazione 574/2024/E/rif prevedono due macroaree di intervento, con avvio, rispettivamente dal 1° aprile 2025 e dal 1° ottobre 2025:
 - la prima macroarea di attività riguarda l'estensione al settore rifiuti dei servizi di *contact center* erogati dallo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente (di seguito: Sportello), la possibilità di effettuare segnalazioni da parte degli utenti, la disponibilità del servizio di help desk per gli sportelli



accreditati delle associazioni dei consumatori e delle associazioni di categoria;

- la seconda macroarea prevede per gli utenti del settore rifiuti, sulla base di una disciplina transitoria, la possibilità, in caso di mancata soluzione della problematica per mezzo del reclamo al gestore (risposta mancante o insoddisfacente), di inviare allo Sportello un reclamo di seconda istanza o, in alternativa, di attivare il Servizio Conciliazione, con la facoltà del gestore di aderire alle procedure o meno³⁰.
- 9.3 Gli strumenti relativi alle due macroaree del sistema (*contact center* informativo, gestione di reclami, istanze, controversie e segnalazioni, help desk per le associazioni) sono gestiti in avvalimento, per conto dell'Autorità, da Acquirente Unico mediante il Servizio Conciliazione e lo Sportello, sulla base delle discipline procedurali e operative di cui al TICO³¹, all'Allegato A alla deliberazione 383/2016/E/com³² e all'Allegato B alla deliberazione 55/2018/E/idr³³.
- 9.4 Al fine di garantire la gestione delle richieste di informazioni telefoniche, delle segnalazioni e dei reclami scritti inviati allo Sportello anche in relazione al bonus sociale rifiuti, sarà necessario prevedere, nell'ambito delle discipline di cui sopra, che gli operatori dello Sportello medesimo possano accedere alle informazioni sulle pratiche relative ai bonus rifiuti presenti in SGAte. Tale accesso avverrà secondo le modalità previste per la gestione delle richieste di informazioni e dei reclami relativi agli altri bonus sociali e, in particolare, al bonus elettrico per disagio fisico, ferma restando la sottoscrizione di un apposito accordo di nomina del responsabile del trattamento dei dati personali, in conformità all'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, in base alle attività svolte in avvalimento.
- 9.5 Al riguardo si precisa che l'Autorità, analogamente a quanto effettuato nei settori energetici e idrico, è orientata a prevedere che lo Sportello effettui, nei confronti dei soggetti regolati da ARERA, azioni volte alla tutela dei clienti e utenti finali che presentano segnalazioni o reclami scritti in tema di bonus sociale rifiuti. Conseguentemente i gestori, in coerenza con quanto disposto dalla regolazione di cui al precedente punto 9.3, dovranno fornire riscontro alle richieste di informazioni inviate loro dallo Sportello.
- 9.6 In relazione agli adempimenti informativi agli aventi diritto prescritti in materia di trattamento dei dati personali dagli articoli 12 e seguenti del GDPR si ritiene

³⁰ Operatori e gestori interagiscono con lo Sportello tramite Portale telematico (Portale operatori/gestori e Piattaforma del Servizio Conciliazione).

³² Si veda l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2016, 383/2016/E/com e s.m.i recante "Regolamento per l'attuazione da parte della società acquirente unico delle attività in avvalimento svolte mediante lo sportello per il consumatore energia e ambiente".

³¹ Cfr. l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2016, 209/2016/E/com e s.m.i. recante il Testo Integrato Conciliazione (TICO).

³³ Cfr. l'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità 1° febbraio 2018, 55/2018/E/idr e s.m.i., recante "Regolamento relativo alle attività svolte dallo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente con riferimento al trattamento dei reclami degli utenti dei servizi idrici".



che, una volta definito in dettaglio il complesso processo di trattamento, ogni titolare di attività di trattamento, segnatamente INPS, Autorità e enti erogatori del bonus sociale rifiuti, provvedano alla pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale di una completa informativa sul trattamento dei dati e che la stessa sia anche trasmessa agli aventi diritto in occasione dell'invio del documento di riscossione contenente l'agevolazione riconosciuta.

- 9.7 Infine, l'Autorità, in coerenza con quanto disposto in relazione all'erogazione degli altri bonus sociali, è orientata a prevedere l'invio di comunicazioni ai potenziali beneficiari del bonus sociale rifiuti nei seguenti casi:
 - a) le verifiche di ammissibilità previste non siano andate a buon fine e l'agevolazione non venga, pertanto, erogata. Tale comunicazione dovrà contenere, come minimo, le seguenti informazioni:
 - informazione generale sul processo di riconoscimento automatico dell'agevolazione previsto dalla normativa;
 - motivi di non ammissione all'agevolazione;
 - possibilità o meno di correggere le eventuali incongruenze che hanno comportato la non ammissione;
 - riferimento dello Sportello per eventuali richieste di informazioni o reclami.
 - b) qualora l'agevolazione venga erogata tramite bonifico domiciliato la comunicazione dovrà contenere, almeno le seguenti informazioni:
 - comunicazione dell'ammissione all'agevolazione, tramite riconoscimento automatico;
 - quantificazione della compensazione e modalità di erogazione;
 - luogo e termini temporali previsti per il ritiro del bonifico (o altro strumento di pagamento);
 - riferimento dello Sportello per eventuali richieste di informazioni o reclami.

SPUNTI DI CONSULTAZIONE:

- S 33. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle attività dello Sportello per il consumatore Energia e Ambiente in tema di bonus sociale rifiuti?
- S 34. Si ritiene vi siano altri elementi che debbano essere presi in considerazione? Motivare le risposte